

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB S1/PZ

Anno XLIII

BARI, 11 DICEMBRE 2012

N. 179



Sede Presidenza Giunta Regionale

Leggi e Regolamenti regionali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

Gli avvisi da pubblicare ai sensi della L.R. n. 11/2001 sono gratuiti.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 185,93 comprensivo di IVA, per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 13,63 comprensivo di IVA, per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia;

Libreria Casa del Libro - Mandese R. - Viale Liguria, 80 - Taranto.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2012, n. 36

“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 10 dicembre 2012 n. 36 (Norme per il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali), da ultimo modificata dalla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 5”.

Pag. 40764

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2012, n. 37

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2009, n. 4 (Istituzione dell'Albo regionale delle imprese boschive in attuazione del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227).

Pag. 40767

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2012, n. 38

“Garanzia regionale a favore della Banca europea degli investimenti per la contrazione di mutuo da parte di Acquedotto pugliese S.p.A. destinato al programma di investimenti in opere del servizio idrico integrato - articolo 32 legge regionale 16 novembre 2001, n. 28”.

Pag. 40768

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2012, n. 39

“Abbattimento delle barriere architettoniche mediante realizzazione di ambienti per persone con disabilità grave negli edifici di edilizia residenziale in proprietà”.

Pag. 40770

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2012, n. 40

“Boschi didattici della Puglia”.

Pag. 40773

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2012, n. 36

“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 10 dicembre 2012 n. 36 (Norme per il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali), da ultimo modificata dalla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 5”.

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1

*Modifica dell'articolo 5 della legge regionale
19 dicembre 2008, n.36*

1. L'articolo 5 della legge regionale 19 dicembre 2008, n. 36 (*Norme per il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali*), così come sostituito dall'articolo 7 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di lavori pubblici e disposizioni diverse), è sostituito dal seguente:

“Art. 5

*Riordino delle funzioni
delle comunità montane*

1. Le Comunità montane della Regione Puglia previste dalla legge regionale 4 novembre 2004, n.

20 (Nuove norme in materia di riordino delle Comunità montane) e successive modifiche e integrazioni, sono soppresse.

2. A seguito della soppressione, le funzioni e i compiti già delegati dalla Regione Puglia e quelli propri delle Comunità montane soppresse, a eccezione di quelli di cui ai commi 3, 4 e 5, sono esercitati dalla Regione Puglia.

3. Le funzioni, i compiti e le attività già delegati da soggetti diversi dalla Regione Puglia tornano a essere esercitati dagli stessi soggetti deleganti.

4. Le funzioni e i compiti in materia di lotta agli incendi boschivi di cui all'articolo 16 della legge regionale 30 novembre 2000, n. 18 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta agli incendi boschivi), e le attività in materia di impianti irrigui già svolte dalle Comunità montane sono esercitati dall'Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali (ARIF), istituita con legge regionale 25 febbraio 2010 n. 3 (Disposizioni in materia di attività irrigue e forestali).

5. Le funzioni e i compiti connessi alla promozione dello sviluppo socio-economico e alla valorizzazione del territorio montano in attuazione dell'articolo 44 della Costituzione sono svolti dai Comuni già appartenenti alle Comunità montane.

6. La Regione Puglia subentra in tutti i rapporti attivi e passivi non esauriti esistenti in capo alle soppresse Comunità montane alla data di entrata in vigore del presente articolo, a eccezione di quelli connessi alle funzioni, compiti e attività di cui ai commi 3, 4 e 5.

7. La Regione Puglia succede, ai sensi dell'articolo 110 del Codice di procedura civile, in tutti i giudizi attivi e passivi delle Comunità montane, a eccezione di quelli connessi alle funzioni, compiti e attività di cui ai commi 3, 4 e 5.

8. I beni patrimoniali mobili e immobili appartenenti a qualsiasi titolo alle Comunità montane sono acquisiti al patrimonio della Regione Puglia nei termini e con le modalità stabiliti al comma 2 dell'articolo 5 bis.

9. Le risorse erogate dal Fondo nazionale per la montagna di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane), sono destinate allo svolgimento delle attività connesse all'attuazione delle disposizioni della presente legge, ai sensi e per gli effetti del comma 4 del suddetto articolo. Contribuiscono, altresì, a tale scopo le assegnazioni provenienti da leggi statali a destinazione vincolata e le risorse dell'UE, statali e regionali relative all'attuazione di programmi dell'UE.

10. I Comuni appartenenti alle soppresse Comunità montane, per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui al comma 5, si avvalgono delle risorse di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come rideterminate dal comma 187 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2010).”.

Art. 2

Integrazione all'articolo 5 della l.r. 36/2008

1. Dopo l'articolo 5 della l.r. 36/2008 è inserito il seguente:

“5 bis

Procedure di liquidazione delle comunità montane

1. Ciascuno dei Commissari nominati con decreti del Presidente della Giunta regionale 8 marzo 2010, n. 221, n. 222, n. 223, n. 224, n. 225 e n. 226 consegna alla Regione Puglia, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, gli elenchi dettagliati delle attività esistenti, dei procedimenti amministrativi in corso, dei dipendenti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato distinti per categoria di appartenenza, dei giudizi pendenti, nonché i libri contabili e gli altri documenti delle singole Comunità montane, unitamente al conto della gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio o all'ultima relazione economica e finanziaria approvati.

2. Entro lo stesso termine di cui al comma 1, ciascun Commissario redige l'inventario dettagliato dei beni mobili e immobili delle Comunità. L'inventario deve indicare per ciascun bene l'esistenza di eventuali vincoli di destinazione d'uso o di qualsiasi altra natura, derivanti da disposizioni di legge o amministrative, anche dell'Unione europea o, comunque, dalla percezione di contributi pubblici e la durata degli stessi; i vincoli seguono la successione a qualsiasi titolo dei beni su cui insistono e devono formalmente essere comunicati alla Regione Puglia.

3. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di cui ai commi 1 e 2, adotta la deliberazione recante le disposizioni per il passaggio delle funzioni, dei compiti e delle attività di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 5, prevedendo, in particolare, il trasferimento del personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato delle Comunità all'ARIF per consentire lo svolgimento delle attività di cui al comma 4 dell'articolo 5.

4. Entro il medesimo termine, la Giunta regionale approva, con provvedimenti, gli elenchi dei beni patrimoniali mobili e immobili, trasmessi dai Commissari liquidatori ai sensi del comma 2, che costituiscono titolo per le trascrizioni, le volture catastali e ogni adempimento necessario derivante dalla successione.

5. Entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di cui al comma 3, il Direttore dell'ARIF acquisisce, con proprio provvedimento, il personale trasferito, con la posizione giuridica ed economica in godimento, nonché l'anzianità di servizio già maturata all'atto del trasferimento.

6. Entro quindici giorni dalla conclusione delle attività di cui ai commi 4 e 5, il Presidente della Giunta regionale adotta i decreti di estinzione relativi a ciascuna delle Comunità montane.”.

Art. 3

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) articolo 7 della legge regionale 30 novembre 2000, n. 16 (Conferimento di fun-

zioni e compiti amministrativi in materia di agricoltura);

- b) articolo 13 della l.r. 18/2000;
- c) articolo 15 della l.r. 36/2008;
- d) articolo 8 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di lavori pubblici e disposizioni diverse);
- e) regolamento regionale 15 luglio 2009, n. 16 (Regolamento di attuazione dell'articolo 15, comma 6, della legge regionale 19 dicembre 2008, n. 36);
- f) ogni altra disposizione incompatibile con le norme della presente legge e della l.r. 36/2008.

2. A decorrere dalla data di emanazione dell'ultimo decreto di estinzione di cui al comma 6 dell'articolo 5 bis della l.r. 36/2008, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, sono abrogati gli articoli 17 e 18 della legge regionale 4 novembre 2004, n. 20 (Nuove norme di riordino delle comunità montane).”

Art. 4

Disposizioni finanziarie

1. Alla copertura dei maggiori oneri a carico del

bilancio finanziario dell'ARIF in conseguenza del trasferimento delle funzioni di cui al comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 36/2008, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, si provvede:

- a) per l'anno 2012 mediante incremento, in termini di competenza e cassa, dello stanziamento del capitolo di spesa 1730, u.p.b. 8.2.1., per euro 150 mila con contestuale riduzione della dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, del capitolo di spesa 3020 - u.p.b. 8.1.1. - “Stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo, con esclusione del personale dirigenziale”, quanto a euro 150 mila;
- b) per l'anno 2013 e successivi mediante incremento dello stanziamento del capitolo di spesa 1730 per euro 2 milioni cinquecentomila con corrispondente riduzione della dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, degli stanziamenti previsti per la u.p.b. 8.1.1 per gli esercizi finanziari 2013 e successivi.

2. La declaratoria del capitolo di spesa n. 1730 è sostituita dalla seguente: “Contributo all'ARIF per il subentro nelle funzioni già svolte dalle sopresse Comunità Montane”.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 10 dicembre 2012

VENDOLA

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2012, n. 37

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2009, n. 4 (Istituzione dell'Albo regionale delle imprese boschive in attuazione del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227).

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1

*Modifica all'articolo 1 della legge regionale
11 marzo 2009, n. 4*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 11 marzo 2009, n. 4 (Istituzione dell'albo regionale delle imprese boschive in attuazione del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 - Orientamento e modernizzazione del settore foreste, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), è inserito il seguente:
"2 bis. L'albo è suddiviso in classi da definire con il regolamento di cui al comma 4."

Art. 2

Integrazione alla l.r. 4/2009

1. Dopo l'articolo 1 della l.r. 4/2009 è aggiunto il seguente:

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 10 dicembre 2012

"Art. 1 bis

Oneri istruttori

1. Le spese istruttorie per l'iscrizione all'Albo delle imprese boschive sono poste a carico dei soggetti proponenti, fatta eccezione per la Regione Puglia e propri enti strumentali, nella misura da fissare con il regolamento di cui all'articolo 1, comma 4. Gli importi delle spese per la prima iscrizione sono aggiornati con cadenza triennale.

2. Entro il 30 marzo di ogni anno i soggetti iscritti all'Albo, pubblici e privati, fatta eccezione per la Regione Puglia e propri enti strumentali, sono tenuti a versare la tassa di iscrizione annua nella misura da fissare con il regolamento di cui all'articolo 1 comma 4. Gli importi delle spese per l'iscrizione annuale sono aggiornati con cadenza triennale.

3. Le istanze da inoltrare al Servizio foreste devono essere corredate dei documenti indicati dal regolamento e dalla attestazione di avvenuto pagamento delle spese che, mancando, determinano il mancato avvio del procedimento istruttorio per l'iscrizione all'Albo."

Art. 3

Disposizione finanziaria

1. Nel bilancio regionale, nell'ambito della UPB 03.03.01, è inserito il capitolo di nuova istituzione in entrata n. 3062101, denominato "Entrate rivenienti da versamenti eseguiti da soggetti richiedenti la prima iscrizione e l'iscrizione annuale all'Albo delle imprese boschive".

2. Le entrate di cui al comma 1, sono correlate, nell'ambito della UPB 01.04.01, al capitolo di nuova istituzione n. 121071, in parte spesa, denominato "Spese per la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori del settore forestale" destinate alle attività di formazione e informazione in campo forestale."

VENDOLA

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2012, n. 38

“Garanzia regionale a favore della Banca europea degli investimenti per la contrazione di mutuo da parte di Acquedotto pugliese S.p.A. destinato al programma di investimenti in opere del servizio idrico integrato - articolo 32 legge regionale 16 novembre 2001, n. 28”.

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1
Finalità

1. Al fine di consentire all'Acquedotto pugliese S.p.A., titolare della concessione per la gestione del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale di riferimento, la realizzazione del programma di investimenti in opere 2012-2017, la Regione Puglia costituisce garanzia fideiussoria sussidiaria, ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell'ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli), del corretto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni pecuniarie di Acquedotto pugliese S.p.A. nei confronti della Banca europea degli investimenti in relazione alla contrazione di un mutuo di importo pari a euro 150 milioni.

Art. 2
Importo e rischio della garanzia

1. La garanzia della Regione Puglia è concessa fino all'importo massimo di euro 172,5 milioni cal-

colato in misura pari al 115 per cento dell'importo in linea capitale indicato all'articolo 1.

2. L'importo della garanzia di cui al comma 1 costituisce il limite massimo del rischio dell'operazione in relazione al quale è posta la copertura finanziaria ai sensi del comma 1 dell'articolo 32 della l.r. 28/2001.

Art. 3
Norma finanziaria

1. Alla copertura del rischio di escussione della garanzia da parte dell'istituto beneficiario della garanzia stessa si provvede mediante l'istituzione nel bilancio di previsione autonomo, nell'ambito della UPB di nuova istituzione 06.02.07 denominata “Fondi per prestazione di garanzie finanziarie”, del capitolo di spesa 1181000 denominato “Escussione da parte della Banca europea degli investimenti della garanzia prestata a favore di Acquedotto pugliese S.p.A. su contratto di mutuo di euro 150 milioni” con uno stanziamento, per l'esercizio finanziario 2012, in termini di competenza e cassa, di euro 172,5 milioni. In parte entrata del bilancio di previsione autonomo, per effetto della contestuale e corrispondente origine della ragione di credito nei confronti di Acquedotto pugliese S.p.A. in caso di escussione della garanzia, nell'ambito della UPB di nuova istituzione 04.02.04 denominata “Recuperi da escussione garanzie finanziarie”, viene istituito il capitolo di entrata 4111111 denominato “Recupero da Acquedotto pugliese S.p.A. di somme versate da Regione Puglia alla Banca europea degli investimenti per escussione garanzia concessa su contratto di mutuo di euro 150 milioni” con uno stanziamento per l'esercizio finanziario 2012 in termini di competenza e cassa di euro 172,5 milioni. Per gli anni successivi la dotazione finanziaria dei predetti capitoli sarà commisurata al residuo ammontare degli impegni finanziari cui è soggetta la Regione in dipendenza della garanzia prestata.

2. Al fine di costituire un fondo di garanzia a copertura del rischio assunto dalla Regione Puglia a fronte della fideiussione concessa nell'interesse di Acquedotto pugliese S.p.A., valutato nella misura

del 20 per cento dello stanziamento di cui al comma 1, è istituito nel bilancio di previsione autonomo, nell'ambito della UPB di nuova istituzione 06.02.08 denominata "Fondi per copertura rischi su garanzie", il capitolo di spesa 1181010 denominato "Fondo per copertura rischi su garanzia prestata a favore di Acquedotto pugliese S.p.A. su contratto di mutuo di euro 150 milioni" con uno stanziamento, per l'esercizio finanziario 2012, in termini di competenza e cassa di euro 34,5 milioni. Alla copertura della predetta spesa si provvede con l'istituzione nel bilancio di previsione autonomo, nell'ambito della UPB 1.2.1., del capitolo di entrata 1011089 denominato "Compartecipazione all'IVA non sanitaria anni 2010 e 2011 (articolo 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 - Disposizioni in

materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133), con uno stanziamento per l'esercizio finanziario 2012 in termini di competenza e cassa di euro 34,5 milioni. Per gli anni successivi la dotazione finanziaria del predetto capitolo di spesa sarà rapportata al residuo ammontare degli impegni finanziari cui è soggetta la Regione in caso di escussione della garanzia, in ragione della entità del rischio. La Giunta regionale, con proprio provvedimento da comunicarsi al Consiglio regionale entro il termine di dieci giorni dalla data di adozione, delibera l'eventuale variazione dell'entità del rischio e adotta la conseguente variazione al bilancio di previsione annuale e pluriennale.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 10 dicembre 2012

VENDOLA

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2012, n. 39

“Abbattimento delle barriere architettoniche mediante realizzazione di ambienti per persone con disabilità grave negli edifici di edilizia residenziale in proprietà”.

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1
Finalità

1. La presente legge detta disposizioni finalizzate al miglioramento della fruibilità e del comfort ambientale degli edifici nei quali è presente un portatore di handicap grave di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

2. Gli interventi di adeguamento degli edifici di cui al comma 1 perseguono i seguenti obiettivi:

- a) consentire l'accessibilità, la visitabilità e l'adattabilità dell'organismo edilizio, da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria, sensoriale o psichica di natura permanente, rimuovendo le barriere architettoniche che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti;
- b) integrare la residenza con attività necessarie per il recupero funzionale del portatore di handicap;
- c) favorire il contenimento dei consumi energetici e ridurre le emissioni inquinanti nell'ambiente.

Art. 2
Definizioni

1. Ai fini della presente legge per “barriera architettonica” si intende qualsiasi ostacolo che limita o nega l'uso a tutti i cittadini di spazi, edifici, strutture e, in particolare, impedisce la mobilità dei soggetti con difficoltà motoria, sensoriale o psichica, di natura permanente, dipendente da qualsiasi causa.

2. In relazione ai livelli di qualità di utilizzo degli spazi costruiti, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati):

- a) per “accessibilità” si intende la possibilità per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia;
- b) per “visitabilità” si intende la possibilità per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare. Sono spazi di relazione gli spazi di soggiorno o pranzo dell'alloggio e quelli dei luoghi di lavoro, di servizio e incontro, nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta;
- c) per “adattabilità” si intende la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente e agevolmente fruibile da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.

3. In relazione alle soluzioni tecniche realizzabili:

- a) per “solarium” si intende uno spazio esterno aperto di pertinenza dell'unità immobiliare, idoneo a far svolgere attività terapeutica derivante dall'esposizione al sole e all'aria (elioterapia) a persona con ridotta o impedita capacità motoria e/o sensoriale;

- b) per “veranda-solarium” si intende la chiusura della stessa parte di terrazza, realizzata con vetrate scorrevoli, al fine di proteggere il portatore di handicap dai venti e dalle intemperie e consentirgli di avere a disposizione un organismo idoneo per poter svolgere le necessarie cure fisioterapiche.

Art. 3

Soggetti beneficiari

1. I soggetti affetti da “handicap grave” di cui all’articolo 3, comma 3, della l. 104/1992 possono beneficiare delle disposizioni della presente legge per la realizzazione di interventi di modifica e adeguamento dell’ambiente di residenza, al fine di garantire l’assenza di limiti all’esercizio della loro attività, in funzione delle esigenze individuali e delle loro variazioni.

Art. 4

Ambiti di intervento

1. Le norme contenute nella presente legge si applicano agli edifici di uso abitativo esistenti, di residenza della persona affetta da “handicap grave” di cui all’articolo 3, comma 3, della l. 104/1992 e di proprietà esclusiva di quest’ultima o del familiare di cui è fiscalmente a carico.
2. Per gli edifici esistenti e dotati di agibilità sono consentiti, anche in deroga agli indici di zona previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, interventi di ampliamento della volumetria nella misura massima di 120 metri cubi e una superficie massima di 40 metri quadrati, al fine di creare servizi indispensabili alle esigenze di vita del portatore di handicap.
3. Il recupero ai fini riabilitativi delle superfici scoperte, quali terrazze a livello o di copertura, di pertinenza delle unità abitative in cui risiedono persone con handicap grave, è ammesso, nei limiti dimensionali di cui al comma 2, anche in deroga alle destinazioni d’uso, agli indici o parametri urbanistici ed edilizi previsti dagli strumenti urbanistici

generali e attuativi vigenti.

Art. 5

Modalità di intervento

1. Ai fini del recupero delle superfici scoperte, quali terrazze a livello o di copertura, è consentita la realizzazione di servizi, secondo le esigenze del portatore di handicap, quali bagno, doccia, spogliatoio, installazione di attrezzature per fisioterapia, tutti finalizzati alla massima fruizione possibile dello spazio “veranda-solarium”. Possono essere altresì inserite tende e sistemi motorizzati che permettono l’apertura e la chiusura comandata delle superfici delimitanti la struttura.
2. Gli interventi di realizzazione di verande-solarium, o comunque comportanti aumento di volumi o superfici utili, sono assoggettati a denuncia di inizio attività ai sensi dell’articolo 22 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Alla denuncia di inizio attività devono essere allegati, oltre alla documentazione già prevista dalla vigente normativa:
- una certificazione medica rilasciata dall’Azienda unità sanitaria locale attestante la situazione di handicap grave, ai sensi del comma 3 dell’articolo 3 della l. 104/1992, della persona ivi residente;
 - una relazione a firma di un progettista abilitato, accompagnata da idonea rappresentazione grafica dello stato di fatto, che attesti l’impossibilità tecnica di reperire spazi adeguati nell’ambito dell’edificio di residenza;
 - il progetto del nuovo volume che evidenzii le soluzioni tecniche adottate per il conseguimento delle speciali finalità dell’intervento nel rispetto della normativa vigente.
3. Restano fermi, per gli ampliamenti di cui al comma 2, le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali, quelle previste dalla normativa vigente sulle distanze dalle strade, sulle distanze dai confini e tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, nonché gli eventuali vincoli igienico-sanitari che vietano ogni tipo di nuova edificazione.

4. Gli interventi da realizzare nelle zone omogenee "A" sono in ogni caso sottoposti al parere della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici.

5. Sulle volumetrie realizzate è istituito, a cura del richiedente, un vincolo di durata quinquennale di non variazione della destinazione d'uso e di non alienazione e non locazione a soggetti non portatori di handicap, da trasciversi presso la Conservatoria dei registri immobiliari.

6. L'istruttoria delle pratiche relative all'esecuzione delle opere previste riveste carattere di assoluta priorità nei confronti delle altre ordinarie pratiche edilizie.

Art. 6

Soluzioni di architettura bioclimatica

1. Le "verande-solarium" perseguono anche lo scopo di migliorare il microclima del complesso edilizio attraverso lo sfruttamento dell'energia solare, l'isolamento acustico, il risparmio energetico e la riduzione delle emissioni inquinanti nell'ambiente.

2. Le stesse devono avere in termini di superficie un'incidenza non superiore al 50 per cento della superficie dell'unità immobiliare.

Art. 7

Efficacia delle norme

1. Le norme della presente legge prevalgono sugli strumenti urbanistici e sulle norme edilizie comunali.

Art. 8

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
 - a) legge regionale 23 novembre 2005, n. 16 (Deroghe alle volumetrie edilizie previste dagli indici di zona degli strumenti urbanistici generali in favore dei portatori di handicap grave);
 - b) articolo 31, comma 1, della legge regionale 19 febbraio 2008, n.1 (Disposizioni integrative e modifiche della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40 - Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2009 della Regione Puglia - e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008);
 - c) articolo 31, comma 1, della legge regionale 30 aprile 2009, n. 10 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2009 e bilancio pluriennale 2009-2011 della Regione Puglia).

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 10 dicembre 2012

VENDOLA

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2012, n. 40

“Boschi didattici della Puglia”.

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1
Finalità

1. La Regione Puglia promuove la conoscenza del comparto forestale, sostiene l'attività di divulgazione forestale e ambientale, diffonde la cultura della tutela e conservazione del patrimonio boschivo, valorizza le figure agro-forestali operanti sul territorio e incentiva forme di reddito complementare alla produzione forestale.

2. La Regione Puglia, per perseguire i fini di cui al comma 1:

- a) riconosce i soggetti proponenti di cui all'articolo 3, comma 2;
- b) attribuisce la denominazione di “bosco didattico della Puglia”;
- c) istituisce il circuito dei “Boschi didattici della Puglia”.

Art. 2
Definizioni

1. Il “bosco didattico” è l'area boscata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (*Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57*), di proprietà pubblica e privata, quale insieme di presenze vegetali e animali, di

habitat, di tradizioni culturali, di contesti storici e antropologici.

2. Il “circuito” è l'insieme dei boschi iscritti all'Albo regionale di cui all'articolo 3.

3. Le “attività” nel bosco didattico sono riconducibili alla ricerca scientifica, alla didattica, alla formazione selviculturale, allo studio entonografico, storico e culturale, tutte legate al bosco e finalizzate alla valorizzazione delle specifiche vocazioni dell'area designata. Sono, altresì, “attività didattiche” quelle di formazione e divulgazione della cultura forestale e ambientale e di promozione dei valori ambientali e sociali presenti nell'area boscata.

4. Il “gestore” del bosco didattico è un ente pubblico, un'associazione, una cooperativa o un privato che svolge le attività di cui al comma 3.

5. L'“operatore” del bosco didattico è la personalità fisica o giuridica alla quale compete l'attività didattica di cui al comma 3.

6. L'“aula didattica” è il luogo o l'area attrezzata del bosco nella quale si esercitano le attività di cui al comma 3.

Art. 3
Albo regionale dei boschi didattici

1. È istituito l'Albo regionale dei boschi didattici, tenuto presso il Servizio foreste della Regione Puglia (in seguito solo Servizio foreste).

2. All'Albo possono essere iscritti enti, associazioni, cooperative o privati, riconosciuti ai sensi dell'articolo 6.

3. I boschi didattici sono identificati con un numero progressivo di iscrizione.

4. Il Dirigente del Servizio foreste o suo delegato, sulla base dell'istruttoria espletata dalle sezioni provinciali del Servizio foreste, competenti per territorio, determina:

- a) l'individuazione dei boschi didattici in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1;

- b) il controllo dei requisiti di cui agli articoli 4, 5 e 6;
- c) la cancellazione dei boschi didattici dall'Albo regionale.

Art. 4

Requisiti del bosco didattico

1. I requisiti specifici del bosco didattico sono:
 - a) forestali:
 - 1) gestione a governo a fustaia o a ceduo composto o a ceduo intensamente matricinato;
 - 2) accessibilità agevole e idonea all'attività didattica;
 - 3) presenza di percorsi didattici o aree attrezzate per la divulgazione forestale e ambientale;
 - b) didattici:
 - 1) iniziative realizzate al fine di valorizzare la vocazione specifica dell'area (mostre, convegni, seminari, video, ecc.);
 - 2) materiale didattico-informativo prodotto (depliant, opuscoli, pieghevoli, libri);
 - 3) presenza di almeno un operatore dedicato all'attività didattica;
 - c) logistici:
 - 1) aree idonee per il parcheggio;
 - 2) almeno un'aula didattica;
 - 3) servizi igienici idonei e correlati alle attività;
 - d) di sicurezza:
 - 1) piano operativo di sicurezza redatto, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), da tecnico abilitato;
 - 2) polizza fidejussoria di responsabilità civile per danni a terzi per l'ammon-tare di almeno euro 1 milione.

Art. 5

Requisiti dell'operatore

1. L'attività didattica è espletata da almeno un soggetto che sia in possesso dei requisiti di cui al punto a) ovvero di cui al punto b):
 - a) diploma di laurea in discipline agro-forestali, ambientali, naturali, biologiche e ingegneria idraulico - forestale;
 - b) diploma di scuola media superiore supportato da adeguata formazione didattico - metodologica nelle materie di cui all'articolo 1, comma 1.

Art. 6

Requisiti del gestore

1. L'istanza di iscrizione all'Albo regionale dei boschi didattici è presentata al Servizio foreste.
2. L'istanza è prodotta dal gestore del bosco nei termini previsti dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, come modificato dalla legge 12 novembre 2011, n. 183, e riporta:
 - a) informazioni relative al gestore:
 - 1) ragione sociale;
 - 2) legale rappresentanza;
 - 3) codice fiscale e/o partita IVA;
 - 4) numero di iscrizione nel registro delle imprese agricole della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato (CCIAA), per le imprese agro-forestali;
 - 5) titolo di godimento reale del bosco;
 - b) documentazione:
 - 1) requisiti di cui all'articolo 4;
 - 2) requisiti di cui all'articolo 5;
 - 3) progetto di cui all'articolo 7;
 - 4) fidejussione di cui all'articolo 4, comma 1, lett. d), punto 2).

3. Il procedimento di iscrizione nell'Albo si conclude entro centoventi giorni dalla data di ricevimento dell'istanza.

4. Il provvedimento di riconoscimento del bosco didattico è adottato dal dirigente del Servizio foreste, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia e pubblicizzato sul sito istituzionale del Servizio foreste.

5. Il gestore ha l'obbligo di comunicare e documentare al Servizio foreste, entro trenta giorni dal loro verificarsi, ogni tipo di variazione dei dati presentati in sede di iscrizione.

Art. 7

Piano delle attività nel bosco didattico

1. Il piano delle attività nel bosco didattico è così articolato:

- a) progetto didattico-divulgativo sulle tematiche di cui all'articolo 2, commi 1, 3 e 6;
- b) attività di promozione e pubblicizzazione del progetto stesso;
- c) risorse umane impegnate nell'attività didattica;
- d) risorse economiche per lo svolgimento del piano.

2. Il piano deve altresì prevedere:

- a) l'incremento, attraverso moltiplicazione vivaistica e successiva messa a dimora, delle essenze erbacee, arbustive e arboree costituenti i vari strati vegetazionali del bosco, da utilizzare in altri "boschi didattici" e per la "giornata dell'albero";
- b) l'incremento della presenza e del ripopolamento dell'avifauna e delle specie animali tipiche del territorio, attraverso la messa a dimora di essenze che favoriscano il loro nutrimento e il loro stazionamento e/o nidificazione.

Art. 8

Visite guidate e manifestazioni

1. Le visite nel bosco didattico sono guidate da almeno un operatore.

2. Il gestore del bosco didattico ha l'obbligo di promuovere la "festa dell'albero" con la messa a dimora di alberi da "adottare".

3. Le attività nel bosco didattico sono interdette durante il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi, come da decreto annuale del Presidente della Giunta regionale.

Art. 9

Logo dei boschi didattici

1. Il Servizio foreste provvede, attraverso un concorso di idee, a definire il logo dei boschi didattici della Puglia.

2. L'uso del logo viene concesso unitamente al riconoscimento del bosco didattico.

3. Il logo deve essere affisso nei luoghi del bosco didattico, sulla segnaletica e su tutto il materiale didattico e promozionale.

Art. 10

Promozione dei boschi didattici

1. Il Servizio foreste comunica all'Ufficio relazioni con il pubblico (URP) della Regione Puglia la programmazione annuale forestale regionale.

2. Il Servizio foreste, in attuazione della programmazione di cui al comma 1, promuove il circuito dei boschi didattici in ambito regionale, nazionale ed europeo.

3. Il Servizio foreste supporta l'attività di promozione dei gestori dei boschi didattici anche con l'erogazione di contributi finanziari, in relazione alle risorse finanziarie messe a disposizione dal bilancio regionale o dai proventi di cui all'articolo 12.

Art. 11

Revoca del riconoscimento del bosco didattico e cancellazione dall'Albo

1. Il riconoscimento del bosco didattico è revocato nei casi di:

- a) compiute, reiterate e gravi infrazioni alle norme dell'Unione europea, nazionali e regionali;

- b) perdita dei requisiti di accesso alla presente legge;
 - c) riscontro di indicazioni erronee o irregolari;
 - d) richiesta del gestore del bosco.
2. Il riconoscimento dei boschi didattici decade nei casi di:
- a) riscontrate dichiarazioni mendaci seguite da segnalazione all'Autorità giudiziaria competente per territorio;
 - b) bosco colpito da incendio boschivo con area riportata nell'apposito catasto delle aree percorse dal fuoco da parte degli organi competenti;
 - c) deterioramento del bosco per cause naturali (attacchi parassitari, agenti atmosferici, ecc.) o per irrazionali attività di gestione del bosco (tagli boschivi, forte pressione antropica, pascolo eccessivo, ecc.).
3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), c), il dirigente del Servizio foreste diffida il gestore del bosco didattico a regolarizzare e/o sanare le infrazioni contestate entro il termine di trenta giorni, decorsi i quali adotta l'atto di revoca del riconoscimento, nonché di recupero di eventuali contributi finanziari concessi.
4. Il provvedimento di revoca del riconoscimento determina la cancellazione del bosco didattico dall'Albo regionale.

5. Il provvedimento di revoca del riconoscimento è notificato agli interessati entro quindici giorni dalla data di emanazione.

Art. 12

Oneri istruttori

1. Le spese istruttorie per l'iscrizione all'Albo dei boschi didattici sono poste a carico dei soggetti proponenti, fatta eccezione per la Regione Puglia e propri enti strumentali, nella misura di euro 300 a domanda.
2. L'istanza da inoltrare al Servizio foreste per l'iscrizione all'Albo dei boschi didattici è corredata della attestazione di avvenuto pagamento delle spese istruttorie.
3. La mancata certificazione di cui al comma 1 inibisce l'avvio del procedimento istruttorio e l'istanza è dichiarata "irricevibile".

Art. 13


Norma finanziaria

1. Agli oneri rivenienti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi del capitolo 121012 denominato "*Spese per il finanziamento e cofinanziamento di interventi nel Settore Foreste - L.R. 18/2000*" - unità previsionale di base 01.04.01 - del Bilancio regionale.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 10 dicembre 2012

VENDOLA



Progetto nuova sede Consiglio Regionale



BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406376

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>

e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**